



## AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 4 del 2017

Oggetto: ORDINANZA ARCHIVIAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA  
In riferimento al **Verbale Prot. n.° 1124/16/asprgvetmo del 23.03.2016**

### *Il Direttore Generale*

**Visto** il verbale di contestazione Prot. n.° 1124/16/asprgvetmo del 23.03.2016, redatto presso gli Uffici del Distretto Veterinario di Modica dal Dott. AGOSTA Saverio, nella qualità di U.P.G., in riferimento ai fatti accertati in data 02.01.2016, ore 15,20 circa, presso l'Azienda zootecnica (Cod. Az. 006RGF36) sita in C/da Musebbi di cui è titolare il Sig. Caccamo Giuseppe, nato a Modica il 02.11.1971 ed ivi residente in vico Di Natale Alberto n.° 22;

**Atteso** che a carico del Sig. CACCAMO Giuseppe, nella qualità, è stata rilevata la violazione all'art. 108, comma 17 del D. Lgs. n.° 193/06, che così recita: *"Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto al pagamento della sanzione di cui al comma 13 il fabbricante o il distributore autorizzato che non osserva l'obbligo di registrazione previsto dall'articolo 69, comma 5. E' soggetto al pagamento della medesima sanzione il titolare dell'autorizzazione alla vendita diretta che non osserva le prescrizioni imposte dall'articolo 71, il proprietario o il responsabile di animali destinati alla produzione di alimenti che non osserva le disposizioni dell'articolo 79, il titolare degli impianti di cui all'articolo 65 e il veterinario responsabile che non osservano gli obblighi di tenuta del registro stabiliti dall'articolo 80 e dagli articoli 81 e 82"*;

**Considerato** che tale violazione è sanzionata con una pena pecuniaria da €2.600,00 a € 15.500,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 5.166,00, pari ad un terzo del massimo della sanzione prevista, in applicazione della sanzione in misura ridotta;

**Atteso** che il sopra detto verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €.5.166,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

**Visti** gli scritti difensivi proposti dal Sig. CACCAMO Giuseppe, ex art. 18 della Legge 689/81, avverso il verbale di contestazione Prot. n.° 1124/16/asprgvetmo del 23.03.2016, all'ASP di Ragusa quale Autorità Competente in materia, ed acquisiti al prot n.° 1305 del 05.05.2016;

**Visto** il rapporto, ai sensi dell'art. 17 della L. 689/81 reso dall'UPG accertatore con nota prot. n.° 2977/16/asprgvetmo del 04.08.2016 con il quale si propone l'archiviazione del verbale di contestazione (Prot. n.° 1124/16/asprgvetmo del 23.03.2016) a carico del Sig. CACCAMO Giuseppe, nella sua qualità, poiché avendo smarrito il registro dei trattamenti farmacologici del proprio allevamento ha sporto regolare denuncia di smarrimento prodotta dallo stesso;

**Accertata** quindi la inesistenza della violazione *ex tunc* la contestazione è da intendersi infondata in fatto e quindi nulla;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA il D.Lgs. 193/2006;

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013);

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito [www.asp.rg.it](http://www.asp.rg.it).



## ORDINA

per le motivazioni esposte, l'archiviazione del Verbale prot. n.° 1124/16/asprgvetmo del 23.03.2016 affetto da vizio genetico perché privo del presupposto di fatto contestato.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **CACCAMO Giuseppe** residente a Modica in vico Di Natale Alberto n.° 22;
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Dipartimento di Prevenzione Veterinario-Distretto di Modica).

**Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.**

Ragusa, 10.02.2017

*Il Direttore Generale*  
*Dott. Maurizio Aricò*



